

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

Indice

TITOLO I - ORGANI DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

Art. 1 - Organi del Consiglio Studentesco

Art. 2 - Il Presidente

Art. 3 - Elezione del Presidente

ART. 4 - IL Vicepresidente

ART. 5 - IL Segretario

Art. 6 - Decadimento e revoca delle cariche

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

Art. 7 - Prima seduta del Consiglio dopo il rinnovo

Art. 8 - Redazione dell'Ordine del Giorno

Art. 9 - Procedure di convocazione

Art. 10 - Validità delle sedute e numero legale

Art. 11 - Svolgimento delle sedute

Art. 12 - Modalità di voto

Art. 13 - Modifiche dell'ordine del giorno

Art. 14 - Attività dei consiglieri

Art. 15 - votazione per parti

Art.16 - Mozione di sfiducia

Art. 17 - Commissioni interne al Consiglio Studentesco

Art.18 - Interventi esterni

Art. 19 - Modifiche del regolamento

TITOLO I - ORGANI DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

Art. 1 - Organi del Consiglio Studentesco

1. Sono organi del Consiglio Studentesco:

o Il Presidente

o Il Vicepresidente

o Il Segretario

Il presente Regolamento istituisce la figura del Segretario del Consiglio Studentesco.

Art. 2 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Studentesco:

a. convoca il Consiglio Studentesco stabilendo il relativo ordine del giorno;

b. dirige e presiede le sedute del Consiglio Studentesco;

c. E' garante del diritto d'informazione di tutti i consiglieri;

d. Ha il compito di informare il Consiglio su quanto deciso e deliberato dagli altri organi d'Ateneo, in particolare dal Senato Accademico;

2. Al Presidente spetta il compito di mantenere l'ordine durante le sedute e di assicurare il rispetto del

regolamento. Può sospendere la seduta se lo ritiene necessario e in casi gravi e particolari può scioglierla e riconvocarla.

3. Il Presidente sottoscrive assieme al Segretario i verbali e i documenti delle adunanze del Consiglio.

Art. 3 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta immediatamente successiva al rinnovo del Consiglio.

2. L'elezione avviene con voto palese per alzata di mano dopo l'eventuale esposizione del programma dei candidati e le dichiarazioni di voto dei singoli consiglieri. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri.

3. In caso di decadenza o dimissioni o cessazione anticipata della carica le funzioni sono temporaneamente assunte dal Vicepresidente fino a nuove elezioni, che devono essere indette nella prima seduta utile.

ART. 4 - IL Vicepresidente

1. Il Vicepresidente del Consiglio coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo o, qualora questi decada, fino a nuove elezioni dello stesso;

2. Il Vicepresidente del Consiglio è eletto nella prima seduta immediatamente successiva al rinnovo del Consiglio; l'elezione avviene con votazione palese per alzata di mano. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri.

3. In caso di decadenza o dimissioni o cessazione anticipata della carica, il Consiglio è tenuto a rieleggere il Vicepresidente nella prima seduta utile.

ART. 5 - IL Segretario

1. Il Consiglio Studentesco elegge al suo interno un Segretario che registra le presenze dei consiglieri, verifica il numero legale prima e durante le sedute, redige e sottoscrive, assieme al Presidente, i verbali delle adunanze del Consiglio e i documenti.

2. Il Segretario del Consiglio Studentesco è eletto nella prima seduta immediatamente successiva al rinnovo del Consiglio Studentesco. L'elezione avviene con voto palese per alzata di mano. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri.

3. In caso di decadenza o dimissioni o cessazione anticipata della carica il Consiglio Studentesco è tenuto a rieleggere il Segretario nella prima seduta utile dopo la cessazione della carica.

Art. 6 - Decadimento e revoca delle cariche

1. Per quanto riguarda la decadenza dei componenti del CS si fa riferimento all'**art. 50** dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila.

2. L'assenza è considerata giustificata se perviene al Presidente o al Segretario prima dell'inizio della seduta consiliare.

3. E' considerato decaduto un consigliere in caso di dimissioni dal Consiglio o dall'organo nel quale è stato eletto ed in ragione della quale carica è anche membro del Consiglio studentesco.

4. In caso di dimissione o decadenza di un consigliere, la successione è regolata secondo quanto previsto dall'**art. 8 comma 4 (Sistema elettorale e attribuzione dei seggi) del Regolamento elettorale.**

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

Art. 7 - Prima seduta del Consiglio dopo il rinnovo

1. La prima seduta del Consiglio Studentesco dopo le elezioni è convocata dal Rettore o un suo delegato.
2. La prima seduta, inoltre, può essere convocata qualora lo richiedano un terzo dei componenti del Consiglio con una richiesta scritta e firmata recante una proposta di ordine del giorno che comprenda obbligatoriamente, oltre ai punti proposti, l'elezione degli organi del Consiglio.

Art. 8 - Redazione dell'Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno è redatto dal Presidente del Consiglio Studentesco.
2. I punti all'ordine del giorno possono essere proposti da:
 - Il Presidente del Consiglio Studentesco;
 - Un solo componente del Consiglio;
 - Almeno **trenta (30)** studenti di un **Dipartimento** che presentino al Presidente una proposta scritta;
 - Almeno sessanta (60) studenti di **Dipartimenti** diversi, con un numero minimo di **quindici firme (15)** per **Dipartimento** che presentino una proposta scritta.
3. In ogni caso la redazione dell'Ordine del Giorno e l'inserimento dei punti spetta al Presidente del Consiglio Studentesco.

Art. 9 - Procedure di convocazione

1. Il Consiglio Studentesco è convocato dal Presidente del Consiglio Studentesco.
2. Il Consiglio può essere convocato qualora lo richieda almeno un terzo (1/3) dei componenti attraverso richiesta scritta, motivata e recante una proposta di ordine del giorno. Tale richiesta va inviata al Presidente e al Segretario almeno sette (7) giorni prima della data prevista nella richiesta di convocazione.
3. La convocazione ordinaria è effettuata in forma scritta, e via e-mail, ed è comunicata a tutti i componenti del Consiglio almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la riunione.
4. Il Consiglio può essere convocato anche in seduta straordinaria ed urgente dal Presidente. La convocazione straordinaria è effettuata per mezzo di telegramma, telefax, e-mail da inviare a tutti i componenti del Consiglio almeno due (2) giorni prima della riunione.

Art. 10 - Validità delle sedute e numero legale

1. Per la validità delle sedute è necessario che intervenga almeno la metà più uno dei componenti. Per il computo del numero legale non si tiene conto degli assenti giustificati.
2. L'esistenza del numero legale necessario alla validità della riunione si presume sempre persistente fatta salvo la richiesta di ulteriore verifica che può essere avanzata da ciascun componente del Consiglio Studentesco. Tale richiesta non può essere accolta per la discussione di uno specifico punto nel caso sia stata già indetta la votazione su quest'ultimo. Qualora dopo una verifica del numero legale questo non sussista, il Presidente sospende la riunione per mezz'ora. Se alla ripresa dei lavori il numero legale continua a mancare, il Presidente aggiorna la seduta annunciando contestualmente la data e l'ora della successiva convocazione nonché i punti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Studentesco si svolgono all'interno dei locali dell'Università dell'Aquila.
2. Le sedute del Consiglio Studentesco non sono pubbliche.
3. La seduta è aperta dal Presidente che illustra i singoli punti all'ordine del giorno.

4. Il verbale, redatto dal Segretario del Consiglio Studentesco, di norma è approvato nella seduta immediatamente successiva. In caso di motivata urgenza, singole delibere possono essere approvate seduta stante.
5. Il Presidente regola l'andamento della discussione e dà il diritto di parola ai singoli consiglieri.
6. Prima della votazione su un documento, parere o mozione il Presidente consente eventuali dichiarazioni di voto. terminate le dichiarazioni di voto il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno.
7. Al termine dell'esame dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Art. 12 - Modalità di voto

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità prevale il voto del Presidente, così come stabilito dall'art. 48 dello Statuto dell'Università. Gli astenuti vengono conteggiati nel computo dei votanti.
2. Le votazioni si svolgono di norma in maniera palese per alzata di mano, salvo in casi diversi previsti dal Regolamento. Su richiesta di qualsiasi consigliere si può procedere ad una sola controprova ripetendo la votazione.
3. Quando lo richieda un terzo (1/3) dei componenti si può procedere con votazioni a scrutinio segreto o per appello nominale.
4. Nel caso in si proceda per votazione a scrutinio segreto è costituito un seggio composto dal Presidente, e da due scrutatori individuati tra il Segretario e un consigliere. Le schede di voto sono preparate dal Segretario.
5. Terminata la votazione il Presidente illustra al Consiglio i risultati della votazione.

Art. 13 - Modifiche dell'ordine del giorno

1. Qualunque consigliere può presentare una modifica alla successione dei punti all'ordine del giorno, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio. La proposta va inoltrata al Presidente del Consiglio Studentesco. Il Consiglio delibera sulla stessa per alzata di mano senza discussione. La modifica viene approvata dalla maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Attività dei consiglieri

1. Qualunque consigliere può proporre documenti e mozioni su un determinato punto all'ordine del giorno. Le proposte di documenti vanno presentate al relativo punto all'ordine del giorno.
2. Possono essere presentati, prima della votazione, emendamenti scritti ai testi in discussione.
3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo in votazione, essi sono messi in votazione dal Presidente cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima gli emendamenti interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, ed infine quelli aggiuntivi.

Art. 15 - Votazione per parti

1. Qualsiasi consigliere può richiedere prima della votazione di un testo la votazione per parti separate sui singoli punti che compongono l'atto. Su di essa il Consiglio delibera per alzata di mano senza discussione.
2. Terminata la votazione per parti separate si procede alla votazione complessiva del testo.

Art.16 - Mozione di sfiducia

1. Due quinti (2/5) dei componenti del Consiglio può presentare una mozione di sfiducia scritta e motivata verso il Presidente, o il Vicepresidente, o il Segretario.
2. La mozione di sfiducia deve essere approvata dalla maggioranza dei tre quarti (3/4) dei componenti il Consiglio.
3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia si procede nella seduta successiva a rieleggere la carica sfiduciata.
4. Per quanto non specificato si fa riferimento **allo** Statuto di Ateneo.

Art. 17 - Commissioni interne al Consiglio Studentesco

1. Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio può istituire Commissioni su argomenti specifici. Il documento di istituzione deve contenere i compiti, la composizione.
2. Le Commissioni devono essere composte da un numero di consiglieri non inferiore a tre (3). Esse sono convocate e coordinate da un Presidente nominato dal Consiglio tra i componenti dello stesso.
3. Terminati i lavori le Commissioni devono presentare una relazione al Consiglio.
4. Il Presidente della Commissione relaziona al Consiglio Studentesco sui lavori della Commissione e presenta la relazione finale. Nel caso in cui la relazione della Commissione e le proposte della stessa siano approvate a maggioranza, è facoltà anche di un solo componente presentare al Consiglio una relazione di minoranza.

Art.18 - Interventi esterni

1. Il Presidente del Consiglio Studentesco ha facoltà di invitare esperti su particolari questioni, che intervengono nel singolo punto all'ordine del giorno senza diritto di voto.

Art. 19 - Modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato qualora la proposta sia avanzata almeno da un quinto (1/5) dei componenti il Consiglio e approvata con la maggioranza assoluta dei componenti, secondo l'art.20 comma 2 b) dello Statuto.